



CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE CASA

Contratto di assicurazione multirischi abitazione

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente *Fascicolo Informativo*, contenente:

- Nota informativa comprensiva del Glossario
- *Condizioni di Assicurazione*
- Documento sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione del contratto.

AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Edizione CRS 1730/T/02/18

Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

Nota informativa

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP, ora IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle **Condizioni di Assicurazione** prima della sottoscrizione della polizza.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni generali

- a) **Credemassicurazioni** Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito, **Credemassicurazioni**);
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia)
- c) Per informazioni e assistenza contattare il numero verde 800 27.33.36
Fax: 0522 442041
Sito Internet: www.credemassicurazioni.it
Email: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it
- d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità del Provvedimento ISVAP nr. 2909 del 27/06/2011, **Credemassicurazioni** a far data dal 29/07/2011 ha cessato l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. 209/2005 inerente la "Responsabilità Civile autoveicoli terrestri"). Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di **Credemassicurazioni**

Il patrimonio netto civilistico di **Credemassicurazioni** al 31 dicembre 2016, escluso il risultato di periodo, ammonta a 23,7 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 14,1 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 9,6 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 224,14% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 501,22% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2016.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto è stipulato per la durata di un anno.

Decorrenza e scadenza del contratto sono indicate nel *Modulo di Polizza*.

Tacito rinnovo del contratto

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

AVVERTENZA: è possibile comunque impedire il tacito rinnovo del contratto mediante disdetta.

La disdetta può essere esercitata sia da parte del **Contraente** sia da parte di **Credemassicurazioni**: mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati:

- o nel caso di disdetta data dal **Contraente**, alla sede di **Credemassicurazioni** o all'**Intermediario** presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 30 giorni prima della scadenza (come disposto dall'art. 1.3 delle **Condizioni di Assicurazione**),

- o nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla *Compagnia* almeno 30 giorni prima della scadenza (come disposto dall'art. 1.3 delle *Condizioni di Assicurazione*).

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

È possibile inoltre esercitare il diritto di recesso come esplicitato dall'art. 1.14 delle Condizioni di Assicurazione.

Aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative

Gli aggiornamenti al *Fascicolo informativo* non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it).

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Il prodotto "Protezione Casa" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di *Abitazione* nonché i fatti della vita familiare.

Le garanzie vengono proposte al *Contraente* opportunamente abbinare in pacchetti acquistabili anche singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative.

PACCHETTO FABBRICATO:

Beni assicurati: Fabbricato

Quanto assicuriamo: il limite di indennizzo riportato nel *Modulo di Polizza*.

Principali garanzie: Incendio ed altri danni (art. 3.1 delle *Condizioni di Assicurazione*) compreso ricorso terzi da incendio, Eventi sociopolitici (Garanzia Particolare lettera A), Eventi atmosferici (Garanzia Particolare lettera B), Fenomeno elettrico (Garanzia Particolare lettera C), Spargimenti di acqua (Garanzia Particolare lettera D), Spese di ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua (Garanzia Particolare lettera E), Cristalli (art.4.1 delle *Condizioni di Assicurazione*)

PACCHETTO CONTENUTO:

Beni assicurati: Contenuto

Quanto assicuriamo: l'importo riportato nel *Modulo di Polizza*

Principali garanzie: Incendio ed altri danni (art. 3.1 delle *Condizioni di Assicurazione*) compreso ricorso terzi da incendio, Eventi sociopolitici (Garanzia Particolare lettera A), Eventi atmosferici (Garanzia Particolare lettera B), Fenomeno elettrico (Garanzia Particolare lettera C), Spargimenti di acqua (Garanzia Particolare lettera D), Cristalli (art.4.1 delle *Condizioni di Assicurazione*)

PACCHETTO FURTO E RAPINA

Beni assicurati: Contenuto

Quanto assicuriamo: l'importo riportato nel *Modulo di Polizza*

Principali garanzie: *Furto, Rapina*, Guasti cagionati dai ladri (art. 5.1 delle *Condizioni di Assicurazione*)

PACCHETTO RC CAPOFAMIGLIA

Cosa si assicura: il patrimonio dell'*Assicurato* contro le richieste di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale inerente la vita privata (propria e della sua famiglia)

Quanto assicuriamo: l'importo riportato nel *Modulo di Polizza*

Principali garanzie: Garanzia RC Capofamiglia (art. 7.1 delle *Condizioni di Assicurazione*)

PACCHETTO RC PROPRIETÀ DI FABBRICATI

Cosa assicuriamo: il patrimonio dell'*Assicurato* contro le richieste di danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà immobiliare

Quanto assicuriamo: l'importo riportato nel *Modulo di Polizza*

Principali garanzie: Garanzia RC Proprietà di Fabbricati (art. 7.2 delle *Condizioni di Assicurazione*)

A seconda delle proprie esigenze assicurative il *Contraente* potrà scegliere i pacchetti contenenti le garanzie a lui più congeniali.

Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel *Modulo di Polizza a Copertura dei Beni (Fabbricato e/o Contenuto)* anch'essi esplicitamente indicati nel *Modulo di Polizza*.

Si precisa che per ciascun contratto saranno invece sempre operanti le Garanzie Assistenza alla Casa, che consente all' *Assicurato* di far fronte ad emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica e la **Tutela Legale Base**. All'interno della Sezione Tutela Legale è altresì presente la garanzia facoltativa "Internet Protection", operante solo se espressamente richiamata sul *Modulo di Polizza*."

A seconda della tipologia le garanzie sono raccolte in Sezioni.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

AVVERTENZA:

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Prestazioni Assicurate

Le garanzie prestabili sono articolate in sezioni: “Danni ai beni”, “Danni a terzi”, “Assistenza” e “Tutela Legale”.

SEZIONE “DANNI AI BENI”

Contiene le garanzie per i danni che possono subire il *Fabbricato*, il suo arredamento e i *Valori* in essa contenuti, causati da eventi quali *Incendio*, rottura di *Lastre* di vetro, furti.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

“**INCENDIO**” riguarda i danni al *Fabbricato* e agli arredi provocati da *Incendio*, ma anche da altre cause, che sono indicate nell'art. 3.1 delle *Condizioni di Assicurazione* denominato “Cosa assicuriamo”, quali ad esempio l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, nonché talune spese che ne possono derivare.

La garanzia è regolamentata negli articoli dal 2.1 al 3.2 delle *Condizioni di Assicurazione*.

Il *Contraente* può scegliere di assicurarsi solo per i danni al *Fabbricato* o al *Contenuto* o per entrambi; tale scelta è effettuata dal *Contraente* ed è evidenziata nel *Modulo di Polizza*.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono espressamente indicati nell'art. 3.1 “Cosa assicuriamo”, nell'art. 3.2 “Cosa non assicuriamo” delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, o scoperti, e massimali.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul Modulo di Polizza riferite a questa garanzia e l'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, e le Garanzie particolari A, B, C, D, E delle Condizioni di Assicurazione.

“**CRISTALLI**” riguarda i danni di rottura di *Lastre* del *Fabbricato* e del suo arredo, purché dovuti alle cause indicate nell'art. 4.1 “Cosa assicuriamo”.

La garanzia è regolamentata negli artt. dal 4.1 al 4.2 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 4.1 “Cosa assicuriamo”, nell'art. 4.2 “Cosa non assicuriamo” delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari ad € 1.500,00.

“**FURTO**” riguarda i danni da *Furto* e da *Rapina* avvenuti nella propria casa nei modi indicati nell'art. 5.1.

La garanzia è regolamentata negli artt. dal 5.1 al 5.6 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 5.1 “Cosa assicuriamo”, nell'art. 5.2 “Limiti di indennizzo”, nell'art. 5.3 “Cosa non assicuriamo”, nell'art. 5.4 “Mezzi di chiusura dei locali”, nell'art. 5.5 “Difformità dei mezzi di chiusura” delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, o scoperti, e massimali.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul Modulo di Polizza riferite a questa garanzia e il punto c) dell'art. 5.1 nonché gli artt. 5.2, 5.5 delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE “DANNI A TERZI”

Contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri, estranei al proprio *Nucleo familiare*.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

“RC CAPOFAMIGLIA” riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

La garanzia è regolamentata negli artt. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 7.1 “RC Capofamiglia”, nell'art. 7.3 “Chi assicuriamo”, nell'art. 7.4 “Cosa non assicuriamo”, nell'art. 7.5 “Persone non considerate terzi” delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché nelle definizioni del glossario.

“RC PROPRIETÀ DI FABBRICATI” riguarda la responsabilità civile che deriva dall'essere *Proprietario* di un *Fabbricato*.

La garanzia è regolamentata negli artt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 7.2 “RC Proprietà di Fabbricati”, nell'art. 7.3 “Chi assicuriamo”, nell'art. 7.4 “Cosa non assicuriamo”, nell'art. 7.5 “Persone non considerate terzi” delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali.

In proposito si veda il *Massimale* esposto sul *Modulo di Polizza* riferito a questa sezione e i punti i) ed m) dell'art. 7.1 e il punto b) dell'art. 7.2 delle *Condizioni di Assicurazione*.

SEZIONE “ASSISTENZA”

Contiene le garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

“ASSISTENZA ALLA CASA” offre l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname) al verificarsi di una situazione di emergenza presso il *Fabbricato* assicurato.

Le garanzie sono regolamentate all'art 9.1 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 9.1 “Assistenza alla casa” e nell'art. 9.2 “Delimitazioni” delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali.

In proposito si veda l'art. 9.1 “Assistenza alla casa” delle *Condizioni di Assicurazione*.

SEZIONE “TUTELA LEGALE”

Contiene la garanzia per tenere indenne l'*Assicurato* dalle spese sostenute dal cliente per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata e l'*Abitazione*

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

“TUTELA LEGALE BASE” l'assistenza legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata e l'*Abitazione* nei casi espressamente indicati nella polizza.

Le garanzie sono regolamentate dall'art. 10 all'art.10.12 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti articoli: art. 10.1 “Oggetto dell'assicurazione”, art. 10.2 “Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione”, art. 10.3 “Insorgenza del Caso assicurativo”, art. 10.4 “Termini di denuncia del *Sinistro* e fornitura mezzi di prova”, art. 10.5 “Gestione del Caso assicurativo”, art. 10.6 “Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale”, art. 10.7 “Disaccordo con

ARAG e conflitto d'interesse", art. 10.8 "Recupero di somme anticipate da ARAG", art. 10.9 "Estensione territoriale", art. 10.10 "Soggetto assicurato", art. 10.11 "Esclusioni", art. 10.12 "Tutela Legale Base - Prestazioni garantite, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede dei massimali per *Sinistro* e per anno.
In proposito si veda l'art. 10.2 "Oggetto dell'assicurazione" delle *Condizioni di Assicurazione*.

"INTERNET PROTECTION" l'assistenza legale dedicata a tutelare gli Assicurati quali utenti web e Social Media Network.

Le garanzie sono regolamentate dall'art. 10 all'art.10.13 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti articoli: art. 10.1 "Oggetto dell'assicurazione", art. 10.2 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione", art. 10.3 "Insorgenza del Caso assicurativo", art. 10.4 "Termini di denuncia del *Sinistro* e fornitura mezzi di prova", art. 10.5 "Gestione del Caso assicurativo", art. 10.6 "Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale", art. 10.7 "Disaccordo con ARAG e conflitto d'interesse", art. 10.8 "Recupero di somme anticipate da ARAG", art. 10.9 "Estensione territoriale", art. 10.10 "Soggetto assicurato", art. 10.11 "Esclusioni", art. 10.13 "facoltativa - Internet Protection", nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede dei massimali per *Sinistro* e per anno.
In proposito si veda l'art. 10.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle *Condizioni di Assicurazione*.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da *Credemassicurazioni* in caso di *Sinistro*, occorre, una volta stabilito che il *Sinistro* è coperto dall'*Assicurazione*, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali *Credemassicurazioni* interviene.

Esempi di applicazione di Franchigia/Scoperto con limite di indennizzo (validi per le sezioni Danni ai Beni e Danni a Terzi):

	A	B	C
Entità del danno	€ 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300	€ 600
Limite di indennizzo	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Con riferimento alla garanzia prestata sul *Fabbricato* qualora la "superficie calpestabile interna" espressa in mq dichiarata dal *Contraente* e riportata sul *Modulo di Polizza* risulti inferiore all'effettiva "superficie calpestabile interna" espressa in mq troverà applicazione la *Regola proporzionale*.

Vedi nei dettagli artt. 1.8 "Determinazione superficie calpestabile interna", 6.7 "Assicurazione parziale – deroga alla *Regola proporzionale*" delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché le relativa definizione della "REGOLA PROPORZIONALE" riportata nelle definizioni del glossario.

4. Dichiarazione dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono riportate sul *Modulo di Polizza*.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti in ordine alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. In proposito si veda l'art. 1.9 Dichiarazioni inesatte e reticenti relative alle circostanze di rischio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, deve dare comunicazione scritta a *Credemassicurazioni* di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *Credemassicurazioni* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si veda l'art. 1.10 "Variazioni del rischio per maggiori dettagli".

Esempio di aggravamento del rischio

In una villa bifamiliare disposta su 2 piani indipendenti si decide di modificare la destinazione d'uso del piano terreno e della tavernetta passando da civile abitazione a negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento, che implica la presenza nel *Fabbricato* di una ben superiore concentrazione di materiali infiammabili di valore cospicuo.

6. Premi

Il *Contraente* paga un premio per la *Copertura assicurativa*, la cui entità dipende:

- dalle somme e dai massimali assicurate per singole garanzie;
- dai beni assicurati;
- dalle dichiarazioni di cui al punto 3 della presente Nota informativa, circa le caratteristiche del rischio.

Il premio è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo.

L'importo corrispondente al premio da pagare all'atto della stipula del contratto è riportato nel *Modulo di Polizza*. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A..

AVVERTENZA: l'impresa, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, può applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

Costi gravanti direttamente sul *Contraente*

Il premio è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del *Contratto di Assicurazione*. **Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da *Credemassicurazioni* all'*Intermediario* mentre le Spese di gestione rappresentano l'importo trattenuto dalla *Compagnia* per la gestione del contratto.**

TIPOLOGIA DI COSTO	% del premio versato (al netto delle imposte)	Quota parte del costo percepita dall' <i>Intermediario</i>
Spese di acquisizione	30,0%	100,0%
Spese di gestione	20,0%	0,0%

Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al premio pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell'*Intermediario*) al fine di salvaguardare la sinteticità dell'esposizione viene illustrato il caso del seguente "profilo" di rischio:

Appartamento di proprietà situato in provincia di Mantova con 80 mq di superficie calpestabile e con un garage di superficie minore o uguale a 30 mq.

Il pacchetto *Fabbricato* (comprensivo della garanzia "Assistenza alla casa" e "Tutela Legale Base") ha un premio di 163,56 €.

Importi in Euro

Premio annuo totale (al lordo delle imposte)	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
163,56	67,57	40,56

AVVERTENZA

Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "Portabilità") ovvero di rinegoziazione del Contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'Assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata. Nelle Condizioni Generali, al punto 1.13 "Estinzione anticipata", è indicato il metodo di restituzione del premio.

7. Indicizzazione

Per la sezione "DANNI AI BENI" è previsto che il valore massimo indennizzabile relativo al *Fabbricato* (riportato in stampa sul *Modulo di Polizza*) ed il relativo premio (Pacchetto *Fabbricato*) siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.4 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: qualora *Credemassicurazioni* intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle in corso, fatte salve le modifiche del premio per effetto dell'indicizzazione e ferme restando le condizioni di polizza, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al *Contraente* almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Si veda in proposito l'art. 1.3 delle *Condizioni di Assicurazione*.

8. Rivalse

AVVERTENZA: *Credemassicurazioni* si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del *Sinistro* tranne per i casi previsti all'art. 1.5 delle *Condizioni di Assicurazione*.

9. Diritto di recesso**AVVERTENZA:**

Il *Contraente*, entro il termine di sessanta giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione stessa. Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non verrà addebitato alcun costo a carico del *Contraente*. Per l'esercizio del diritto di *Recesso* si rinvia a quanto in dettaglio indicato all'art. 1.14 delle *Condizioni di Assicurazione*.

Il prodotto non prevede il diritto di recesso a seguito di un *Sinistro*.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.

Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di Assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, *Credemassicurazioni* indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

12. Regime fiscale

La polizza prevede per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni" e "Danni a Terzi" l'applicazione dell'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002). Per la sezione "Assistenza" l'applicazione dell'aliquota d'imposta del 10%. Per le garanzie di Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

AVVERTENZA: le *Condizioni di Assicurazione* prevedono che in caso di *Sinistro* il *Contraente* debba provvedere alla denuncia dei fatti a *Credemassicurazioni* entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni dettagliatamente descritte nelle *Condizioni di Assicurazione*.

In particolare, le istruzioni e le disposizioni inerenti la denuncia di *Sinistro* e le procedure liquidative sono riportate agli articoli:

- dal 6.2 al 6.10 per la sezione Danni ai Beni,
- dal 8.1 al 8.4 per la sezione Danni a Terzi,
- dal 9.3 al 9.4 per la sezione Assistenza,
- dal 10.4 al 10.7 per la sezione Tutela Legale.

AVVERTENZA: l'inosservanza o l'inadempimento del disposto delle predette norme può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

AVVERTENZA: con riguardo alla sola sezione "Assistenza", la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.P.A., alla cui *Centrale Operativa* vanno sporte le denunce e i cui recapiti e le modalità di contatto sono in dettaglio indicati nel preambolo della sezione Assistenza.

AVVERTENZA: con riguardo alle sole garanzie di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla Società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della sezione Tutela Legale.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il servizio offerto da *Credemassicurazioni*, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui *Credemassicurazioni* si avvalga per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, **devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:**

- Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami - Via L. Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia;
- via Fax al numero 0522/442041;
- via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it

Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet www.credemassicurazioni.it e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a *Credemassicurazioni* anche mediante l'apposito "form" reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di *Credemassicurazioni*, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga *Credemassicurazioni* per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni).

Qualora l'esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell'ipotesi di assenza di riscontro da parte della *Compagnia* o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato relativamente alle questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell'impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all'**IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**, inviando il reclamo all'Autorità stessa:

- mediante il servizio postale all'indirizzo di Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- oppure trasmettendolo via fax al n.ro 06.42.133.745 o 06.42.133.353;
- oppure anche via PEC all'indirizzo indicato dall'Autorità sul proprio sito (www.ivass.it).

In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all' *IVASS* reso disponibile dall'Autorità sul sito www.ivass.it, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l'indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all'Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito *IVASS* si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

IVASS è altresì competente per:

- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all'IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Le segnaliamo inoltre, che prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS (come sopra esposto) o avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami il *Contraente/Assicurato* può contattare il numero verde 800 273336.

15. Arbitrato

La soluzione delle controversie con la procedura dell'arbitrato (rif. art. 6.3 delle *Condizioni di Assicurazione*), può avvenire soltanto con l'accordo tra le parti.

AVVERTENZA: in ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet il *Fascicolo Informativo* per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni al *Contraente* saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto.

17. Consultazione dei rapporti assicurativi via web

In conformità al Regolamento 35/2010, come integrato dal Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della *Compagnia* (www.credemassicurazioni.it) è disponibile un'Area Riservata attraverso la quale il *Contraente*, potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte, quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla *Compagnia* e che potranno essere richieste dal *Contraente*, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'area riservata medesima.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della *Compagnia* non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al *Contraente*.

Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Credemassicurazioni S.p.A.

Il Direttore Generale

Carlo Antonio Menozzi



Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza.

Abitazione: locali destinati a civile abitazione comprese eventuali quote di proprietà comune, che possono costituire:

- **Appartamento:** locali facenti parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con un proprio accesso dall'interno ma con un accesso comune dall'esterno del *Fabbricato*;
- **Casa:** *Abitazione* unifamiliare o appartamento facente parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del *Fabbricato*.

Abitazione principale: l'*Abitazione* nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

Abitazione secondaria: l'*Abitazione* nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

Assicurato: la persona protetta dall'assicurazione.

Animali domestici: tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito dell'*Abitazione*;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, **purché posseduti nel rispetto delle norme di legge.**

Non rientrano nella definizione di *Animali domestici* gli animali che l'*Assicurato* possiede o utilizzi per lavoro, anche senza scopo di lucro, o alimentazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione.

Atti di terrorismo: atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Beni: *Fabbricato* e relativo *Contenuto*, compresi i beni di proprietà di terzi.

Box auto: locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. È compreso il box auto separato dall'*Abitazione* assicurata, facente parte di un *Fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 1.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* o del suo *Nucleo familiare*.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia per la quale è prestata la garanzia di Tutela Legale.

Cassaforte: qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Centrale Operativa: componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo REALE MUTUA. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

Compagnia Assicuratrice (Compagnia): Credemassicurazioni S.p.A.

Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contenuto: arredamento in genere per l'*Abitazione* e per l'eventuale studio professionale o ufficio collegato e tutto quanto serve per uso domestico o personale. Sono compresi i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, qualora non sia assicurata la partita *Fabbricato*, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione. Se l'*Assicurato* è *Locatario*, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Contraente: soggetto residente (per le società, con sede Legale) in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano che stipula il contratto di assicurazione.

Convenzione: il *Contraente* verrà considerato in convenzione qualora, alternativamente:

1. sia *Proprietario* del *Fabbricato* assicurato e scelga, congiuntamente ed esclusivamente, le seguenti garanzie e relativi massimali:
 - Incendio *Fabbricato*: massimale indicato nel *Modulo di Polizza*
 - Incendio *Contenuto*: massimale 15.000 €
 - R.C. Capofamiglia: massimale 500.000 €
 - Assistenza alla casa: massimali come indicati nella sezione "Assistenza"
 - Tutela Legale Base: massimale indicato nel *Modulo di Polizza*
 - Internet Protection: massimale indicato nel *Modulo di Polizza*
2. scelga, congiuntamente ed esclusivamente, le seguenti garanzie e relativi massimali:
 - Incendio *Contenuto*: massimale 15.000 €
 - R.C. Capofamiglia: massimale 500.000 €
 - Furto: massimale 5.000 €
 - Assistenza alla casa: massimali come indicati nella sezione "Assistenza"

- Tutela Legale Base: massimale indicato nel *Modulo di Polizza*
- Internet Protection: massimale indicato nel *Modulo di Polizza*

Copertura assicurativa: la garanzia assicurativa concessa ad un *Assicurato* dalla *Compagnia Assicuratrice* che la fornisce, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale la *Compagnia Assicuratrice* stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla polizza.

Credemassicurazioni: Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

Danni indiretti: danni derivanti all' *Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *Sinistro*;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *Sinistro*.

Fabbricato: l'intera costruzione edile comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, *Box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *Fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al *Fabbricato* (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive, antenne satellitari (purché fissate al *Fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del *Fabbricato* e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza.

Qualora sia assicurata una porzione di *Fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all'aperto e gli impianti sportivi.

Sono altresì esclusi gli immobili:

1. in costruzione;
2. disabitati permanentemente o in rovina;
3. classificati storici o comunque soggetti al vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti, o contenenti affreschi, dipinti o sculture aventi valore artistico;
4. edifici ad uso agricolo, industriale, commerciale, professionale anche se tale uso è solo parziale.

Si considera *Fabbricato* occupato da una sola famiglia l'*Abitazione* separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni (con accesso comune dall'esterno) aventi area comune recintata sono considerate *Fabbricato* occupato da più famiglie.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale *Contraente*, composto da:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario;
- *Condizioni di Assicurazione*.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Forme di assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione per la quale *Credemassicurazioni* risponde dei danni sino alla concorrenza della *Somma assicurata* riportata nel *Modulo di Polizza*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni.

Forme di assicurazione - Valore Intero: forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo (relativamente al *Fabbricato*: "della superficie calpestabile interna complessiva in mq.") dei beni assicurati calcolato in base al criterio di cui all'art. 6.5 delle *Condizioni di Assicurazione*; tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola proporzionale*.

Franchigia / Scoperto: parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Lastre: lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas.

Locatario: titolare o co-titolare del contratto di locazione/comodato relativo all'immobile oggetto dell'*Assicurazione*.

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia.

Modulo di Polizza: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di *Assicurazione*.

Nucleo familiare: i famigliari (incluso il convivente di fatto) del *Contraente* che risultino, al momento del *Sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

Occlusioni: la chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non sono considerati preziosi gli orologi da polso o da tasca.

Proprietario: proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'Assicurazione.

Proprietario non occupante: soggetto *Proprietario* o comproprietario dell'immobile oggetto dell'Assicurazione che non vi dimora né abitualmente né saltuariamente.

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Recesso: diritto del *Contraente* di recedere dal *Contratto di Assicurazione* e farne cessare gli effetti.

Regola proporzionale: nelle assicurazioni a *Valore Intero*, la *Somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata nel *Modulo di Polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei *Valori* effettivi dei beni stessi. Relativamente al *Fabbricato* per "*Somma assicurata*" si intende più propriamente la superficie calpestabile interna complessiva espressa in mq.

Pertanto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra la superficie calpestabile interna complessiva dichiarata e quella effettiva, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

Residenza: luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

Scippo: *Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione; nella garanzia di tutela legale il sinistro è la controversia riferita ai casi assicurati.

Somma assicurata: valore indicato sul *Modulo di Polizza*, in base al quale è stipulata l'Assicurazione.

Valore a nuovo: *Fabbricato:* la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

Contenuto: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valore allo stato d'uso: *Fabbricato:* la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Contenuto: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valore commerciale: il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valore Nominale: l'importo indicato sui *Valori*.

Valori: denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

I dati contenuti nella presente Nota informativa relativamente al prodotto "Protezione Casa" sono aggiornati al 01 febbraio 2018.

Condizioni di Assicurazione

1 CONDIZIONI GENERALI

1.1 Caratteristiche del Fabbricato

Fermo restando che la *Copertura assicurativa* opera esclusivamente per le parti di *Fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, il *Fabbricato* deve essere:

- 1) costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne;
- 2) destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di *Fabbricato*, le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

1.2 Pagamento del premio ed effetto dell'Assicurazione

L' *Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *Modulo di Polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio pattuito, annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto dal *Contraente* alla data di "decorrenza", così come riportata sul *Modulo di Polizza*.

Il premio deve essere pagato a *Credemassicurazioni* per gli importi e nelle modalità indicante nel *Modulo di Polizza*.

Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A.. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di *Credemassicurazioni* al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del c.c.

1.3 Tacita proroga del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati:

- o nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 30 giorni prima della scadenza;
- o nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla *Compagnia* almeno 30 giorni prima della scadenza;

il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora *Credemassicurazioni* intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle in corso, fatte salve le modifiche del premio per effetto dell'indicizzazione (di cui al seguente art. 1.4) e ferme restando le condizioni di polizza, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al *Contraente* almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

In questo caso, il *Contraente* potrà recedere dall' *Assicurazione* mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto.

1.4 Indicizzazione

Il limite di indennizzo relativo alle garanzie prestate sul *Fabbricato* riportato nel *Modulo di Polizza* ed il relativo premio (Pacchetto Fabbricato) **sono assoggettati ad adeguamento automatico in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità seguenti:**

- 1) si adotta l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- 2) i contratti emessi in ogni anno avranno come base di riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno precedente (indice base);

- 3) alla scadenza annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento (indice base), il limite di indennizzo di cui sopra ed il relativo premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza ed indice base.

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di indennizzo ed il relativo premio venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il *Contraente* e *Credemassicurazioni* dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, la volontà di esercitare il diritto di recesso che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La predetta comunicazione di recesso dovrà essere inviata:

- o dal *Contraente* alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la polizza;
- o da *Credemassicurazioni* all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla *Compagnia*.

Qualora il recesso venga esercitato da *Credemassicurazioni* questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Alla polizza è assegnato come riferimento iniziale, l'indice indicato in polizza.

1.5 Rinuncia alla rivalsa

Relativamente alle Sezioni "DANNI AI BENI" e "DANNI A TERZI" *Credemassicurazioni* rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge.

1.6 Trasloco

In caso di trasloco, l'*Assicurazione* – nei termini tutti previsti dalle *Condizioni di Assicurazione* – vale, per un massimo di 15 giorni, sia per l'*Abitazione* indicata sul *Modulo di Polizza* sia per la nuova *Abitazione*.

1.7 Estensione territoriale

L' *Assicurazione* vale per i *Beni* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'*Assicurazione* di cui alla garanzia RC Capofamiglia è valida in tutto il mondo mentre la garanzia RC Proprietà dei Fabbricati opera entro i limiti territoriali di cui al precedente capoverso.

1.8 Determinazione superficie calpestabile interna

Si intende la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi esclusi quindi tutte le pertinenze dell'immobile quali giardini, box, cantine e similari.

1.9 Dichiarazioni inesatte e reticenti relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.10 Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne immediata comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la *Compagnia* è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.11 Foro Competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di *Residenza* o domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.13 Estinzione anticipata

Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "Portabilità") ovvero di rinegoziazione del Contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'Assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

1.14 Facoltà di Recesso dall'Assicurazione

Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione, il **Contraente** ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione stessa.

Il Recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'Assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso quale risulta dal timbro postale d'invio, fermo restando il rispetto del predetto termine di 60 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsato al **Contraente** il premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Per l'esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del **Contraente**.

Per esercitare tale diritto il **Contraente** può, alternativamente ed entro il predetto termine di 60 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione:

- (i) inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemassicurazioni, a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno così come attestata dal timbro postale;
- (ii) recapitare una lettera consegnandola a mano presso la sede di Credemassicurazioni o dell'Intermediario presso il quale è stata sottoscritta l'Assicurazione, nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento rispettivamente apposta da Credemassicurazioni o dall'Intermediario;
- (iii) inviare una comunicazione al recapito fax di Credemassicurazioni al numero 0522-442041.

2 SEZIONE DANNI AI BENI

(Operante se richiamata nel Modulo di Polizza)

2.1 Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati

La forma di Assicurazione prevista è:

- per la garanzia Incendio del Fabbricato: Valore Intero;
- per le garanzie Incendio e Furto del Contenuto: Primo Rischio Assoluto.

Il valore dei Beni assicurati è determinato in base ai criteri di valutazione indicati all'art. 6.5.

3 INCENDIO

3.1 Cosa assicuriamo

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati entro i limiti delle somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza da:

- a) Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- c) onda sonora determinata da aeromobili;
- d) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- e) fumi, gas e vapori;
- f) rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni.

Credemassicurazioni rimborsa, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, le spese documentate sostenute per:

- g) rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato;
- h) la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;

- demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per anno assicurativo pari ad € 1.500,00.

- i) riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
- per ordine dell'Autorità;
 - dall' *Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- j) demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro* (**escluse le spese relative alle operazioni indicate al punto h) dell'art. 3.1 e nella garanzia particolare E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua”**).

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

- k) rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* assicurato e illeso.
Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 1.500 per anno assicurativo.

Credemassicurazioni riconosce:

- l) **una somma pari al 10% dell'indennizzo**, quale rimborso forfettario dei *Danni indiretti*. Relativamente alle Garanzie Particolari D – “Spargimenti di acqua” e E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua” l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di *Abitazione*. L'indennità non compete per la garanzia di cui al punto m) dell'art. 3.1 e per la Garanzia Particolare C – “Fenomeno Elettrico”.
- m) **Ricorso terzi - Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato – fino alla concorrenza di € 50.000** delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.
L' *Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il *Massimale* stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso**.
Per la presente garanzia operano gli artt. 7.4 e 7.5 nonché quanto previsto per la liquidazione del risarcimento della Sezione Danni a Terzi.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- colpa grave del *Contraente*, dell' *Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l' *Assicurato* debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il *Contraente* o l' *Assicurato* debbano rispondere a norma di legge.

GARANZIE PARTICOLARI

(Operanti solo qualora sia assicurato il *Fabbricato* e/o il *Contenuto*)

A. Eventi Socio-Politici

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai *Beni* assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di terrorismo*.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di *Furto*, la presente Garanzia Particolare è operante anche per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre garanzie.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. di inondazione o frana conseguenti agli eventi suindicati;
2. di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *Beni* assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata;
4. di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'*Abitazione* assicurata;
5. avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi.

I danni verificatisi in conseguenza di *Atti di terrorismo* sono garantiti **entro il limite del 50% della Somma assicurata per il Contenuto (se assicurato) e sino alla concorrenza massima di € 50.000 per il Fabbricato (se assicurato).**

Il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una *Franchigia* di € 200 per singolo *Sinistro*. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 200 per ogni *Sinistro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

B. Eventi Atmosferici

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai *Beni* assicurati (compresi i fabbricati aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al *Fabbricato* stesso) da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Beni*, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- causati da:
 - a) sovraccarico di neve, intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
 - b) accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - d) gelo, cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- subiti da:
 - e) piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne;
 - f) vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - g) fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi *Contenuto*.

Limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al *Fabbricato*:

- i danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 30% rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, *Lastre* in fibrocemento o cemento amianto;
- i danni subiti dal *Contenuto* sono esclusi.

Il pagamento dell'indennizzo relativo a sinistri afferenti la garanzia particolare "EVENTI ATMOSFERICI" avverrà previa applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 200 per singolo *Sinistro*.

Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 200 per ogni *Sinistro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

C. Fenomeno elettrico

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai *Beni* assicurati da fenomeno elettrico:

1. agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione;
2. agli apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti all'interno del *Fabbricato*.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *Beni* assicurati;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni* assicurati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di € 200 e con limite di indennizzo di € 2.500 per singolo *Sinistro*.

Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 400 per ogni *Sinistro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

D. Spargimenti di acqua

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai *Beni* assicurati da spargimento di acqua:

1. proveniente da impianti (al servizio del *Fabbricato* assicurato o di cui l'*Abitazione* assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale;
2. derivante da *Occlusioni* verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1;
3. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del *Fabbricato* assicurato.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) dovuti a umidità, stillicidio;
- b) derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime;
- c) derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interraste, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
- d) derivanti da rotture causate da gelo.

Credemassicurazioni non rimborsa le spese:

- e) per la demolizione ed il ripristino di parti del *Fabbricato* e impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

La garanzia è prestata previa detrazione di una *Franchigia* di € 200 per singolo *Sinistro* con un limite di indennizzo per *Sinistro* di € 30.000.

E. Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua (Operante solo qualora sia assicurato il *Fabbricato*)

Credemassicurazioni rimborsa, in caso di danno indennizzabile in base alla garanzia Particolare "D – Spargimenti di Acqua" o, se richiamata nel *Modulo di Polizza*, alla garanzia "RC Proprietà di Fabbricati", le spese sostenute per:

1. riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato* assicurato, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
2. demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*.

La garanzia è prestata previa detrazione di una *Franchigia* di € 200 per singolo *Sinistro* con un limite di indennizzo di € 1.500 per annualità assicurativa.

3.2 COSA NON ASSICURIAMO

(Delimitazioni valide anche per le Garanzie Particolari)

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia particolare Spargimenti di Acqua;
- d) causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell' *Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato all'art. 3.1 ultimo comma);
- e) di smarrimento o di *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- f) subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente Sezione.

4 CRISTALLI

4.1 Cosa assicuriamo

Credemassicurazioni rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle *Lastre* assicurate facenti parte del *Fabbricato* o del *Contenuto* se assicurati, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa al punto 4.2; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- colpa grave del *Contraente*, dell' *Assicurato*, dei familiari con essi conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l' *Assicurato* debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il *Contraente* o l' *Assicurato* debbano rispondere a norma di legge.

4.2 Cosa non assicuriamo

Credemassicurazioni non indennizza le rotture di *Lastre*:

- a) causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- c) derivanti da crollo del *Fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *Lastre* o degli *Infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- d) causate con dolo del *Contraente*, dell' *Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto all'art. 4.1 ultimo comma);
- e) che alla data di effetto dell' *Assicurazione* non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari ad € 1.500.

5 FURTO

5.1 Cosa assicuriamo

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti derivati da:

- a) *Furto* del *Contenuto* del *Fabbricato* indicato sul *Modulo di Polizza*, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *Beni* stessi:
 - 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti.
- b) *Rapina* del *Contenuto* dell'*Abitazione*, avvenuta nei locali indicati nel *Modulo di Polizza*, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) *Furto* commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. La garanzia – a parziale deroga del punto c) dell'art. 5.3 e dell'art. 5.5 – è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto d) dell'art. 6.2.

Per questa garanzia ciascun *Sinistro* è liquidato con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% e sino alla concorrenza di un importo massimo di € 1.500.

Credemassicurazioni, nei limiti della *Somma assicurata*, rimborsa le spese sostenute per:

- d) guasti e atti vandalici provocati dai ladri al *Fabbricato* e al *Contenuto* in occasione di *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; fermo quanto suindicato e limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 400 per ogni *Sinistro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Credemassicurazioni riconosce:

- e) in eccedenza alla *Somma assicurata*, un'indennità pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei *Danni indiretti*.

5.2 Limiti di indennizzo

L' *Assicurazione* è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- a) per i *Preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte *Valori* e i titoli di credito:
 - 30% della *Somma assicurata*, con il massimo di € 10.000;
- b) per il denaro;
 - 7% della *Somma assicurata*;
- c) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso e da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *Preziosi*), gli oggetti e i servizi di argenteria: 60% della *Somma assicurata* con il massimo di € 15.000 per singolo oggetto o servizio;
- d) per i *Beni* assicurati posti in locali di pertinenza del *Fabbricato* non comunicanti con i locali di *Abitazione*: 10% della *Somma assicurata*. Da questa garanzia sono esclusi i *Beni* indicati ai punti a), b) e c).

Qualora i *Preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte *Valori*, i titoli di credito e il denaro siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, i limiti d'indennizzo suindicati sono aumentati del 50%.

Nel caso l'apertura della *Cassaforte* avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, la presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora l'appropriazione delle chiavi da parte dei ladri non sia imputabile a una grave negligenza dell'*Assicurato*.

5.3 Cosa non assicuriamo

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) dal *Contraente* o dall' *Assicurato*;
 - 2) da persone che abitano con il *Contraente* o l' *Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i *Beni* assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 3) da persone di cui il *Contraente* o l' *Assicurato* debbano rispondere;
 - 4) da incaricati della sorveglianza dei *Beni* stessi o dei locali che li contengono;
 - 5) da persone legate al *Contraente* o all' *Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Nel caso di *Assicurazione* di dimora abituale sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i *Beni* assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i *Preziosi*, le carte *Valori*, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in *Cassaforte*.

Nel caso di *Assicurazione* di dimora saltuaria, la garanzia relativa a *Preziosi*, raccolte e collezioni, carte *Valori*, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva *Abitazione* dei locali assicurati da parte del *Contraente* o del suo *Nucleo familiare*.

5.4 Mezzi di chiusura dei locali

Credemassicurazioni presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *Beni* assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo,
- superfici acquee,
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),

sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno,
- persiane,
- materia plastica rigida,
- vetro antisfondamento,
- metallo o lega metallica.

I suddetti mezzi di protezione dovranno risultare chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l'estensione dell'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro.

5.5 Difformità dei mezzi di chiusura

Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di *Sinistro* si conviene che:

- a) se trattasi di dimora abituale e la difformità riguarda aperture:
 - 1) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *Beni* assicurati, *Credemassicurazioni* liquida il danno senza riserve;
 - 2) usate dai ladri per raggiungere i *Beni* assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno *Scoperto* del 20%;
 - b) se trattasi di dimora saltuaria si applica uno *Scoperto* del 30%; per il periodo di *Abitazione* da parte del *Contraente* o del suo *Nucleo familiare* si applica la normativa di cui al precedente punto a).
- Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti:
- c) si applica uno *Scoperto* del 20% se, al momento del *Sinistro*, erano presenti nei locali il *Contraente* o un componente del suo *Nucleo familiare*;
 - d) non si riconosce alcun indennizzo in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto c) che precede.

Sono in ogni caso esclusi furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

5.6 Scoperti e franchigie

Per qualsiasi *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una *Franchigia* di € 200. Tale *Franchigia* è da considerarsi quale minimo non indennizzabile qualora integrata da eventuali scoperti previsti.

Nel caso di:

- a) *Furto* effettuato attraverso impalcature,
- b) *Sinistro* verificatosi in una dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali, si applica uno *Scoperto* del 20%.

Se detto *Scoperto* coesiste con altri della presente garanzia viene elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

6 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 Obblighi in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge;
- b) fare denuncia scritta alla sede di *Credemassicurazioni* entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- c) inviare, alla sede di *Credemassicurazioni* entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *Beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) presentare entro lo stesso termine – in caso di *Sinistro* presumibilmente doloso, di *Furto*, *Rapina* o su richiesta di *Credemassicurazioni* – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di *Credemassicurazioni*;
- e) denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
- f) conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;

- g) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

6.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da *Credemassicurazioni* o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria,

- b) fra due Periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l' *Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *Beni* assicurati;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.3.b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) dell'art. 6.4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6.5 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene applicando i criteri di seguito descritti:

- a) per il *Fabbricato* e le *Lastre* si stima il *Valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- b) per il *Contenuto* si stima il *Valore a nuovo* con il massimo del doppio del *Valore allo stato d'uso*, entro i limiti d'indennizzo previsti, dei *Beni* distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi.

Fanno eccezione:

- i *Preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, per i quali si stima il *Valore commerciale*;
- i *Valori* per cui si stima il *Valore nominale*.

Per i *Beni* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *Valore allo stato d'uso*.

6.6 Titoli di credito

Relativamente ai titoli di credito:

- a) *Credemassicurazioni* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

6.7 Assicurazione parziale – deroga alla *Regola proporzionale*

Garanzia incendio – *Fabbricato*

Se dalle stime fatte risulta che la superficie calpestabile interna del *Fabbricato* assicurato eccede del 20% quella dichiarata dall' *Assicurato*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la superficie calpestabile interna dichiarata dall' *Assicurato* maggiorata del predetto 20% e la superficie calpestabile interna effettiva del *Fabbricato* assicurato.

6.8 Anticipo sugli indennizzi

L' *Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

6.9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'*Assicurato*, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla garanzia Incendio del *Fabbricato* il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo secondo il *Valore allo stato d'uso*;
- b) entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 6.9.a, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base al punto 6.5.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto d) dell'art. 3.2, al punto d) dell'art. 4.2 e al punto c) dell'art. 5.3 (danni causati o agevolati da dolo/colpa grave).

6.10 Recupero dei beni rubati

Se i *Beni* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a *Credemassicurazioni* appena ne ha avuto notizia.

I *Beni* recuperati divengono di proprietà di *Credemassicurazioni* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a *Credemassicurazioni* l'intero importo riscosso.

Se invece *Credemassicurazioni* ha indennizzato il danno solo in parte, l' *Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *Beni* recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da *Credemassicurazioni* per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *Beni* recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *Beni* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del *Sinistro*, *Credemassicurazioni* indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del *Sinistro*.

L' *Assicurato* ha facoltà di abbandonare a *Credemassicurazioni* i *Beni* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di *Credemassicurazioni* di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

7 SEZIONE DANNI A TERZI

(Operante se richiamata nel *Modulo di Polizza*)

COSA ASSICURIAMO

Credemassicurazioni, nei limiti del *Massimale* riportato sul *Modulo di Polizza* e in relazione alle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'*Assicurato*, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di un *Sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

7.1 RC Capofamiglia

(Operante solo se richiamata nel *Modulo di Polizza*)

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato relativa a fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione (rimane escluso quanto previsto dalla garanzia RC Proprietà di Fabbricati qualora la stessa non sia stata resa operante dal *Contraente*).

Sono compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – con le limitazioni indicate, i danni:

- a) derivanti dalla conduzione dei locali in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- b) derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
- c) derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, **esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo**;
- d) derivanti dalla proprietà e utilizzo di *Animali domestici*. **Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 3 marzo 2009 emanata dal ministro della Salute**; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'Assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva l'iscrizione.
- e) subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 7.3.a e d, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;
- f) derivanti dalla proprietà e uso di biciclette (e simili), barche senza motore ausiliario, giocattoli anche a motore;
- g) derivanti dall'esecuzione:
 - di lavori di ordinaria manutenzione,
 - di lavori di straordinaria manutenzione, **esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, nei locali adibiti ad Abitazione dell'Assicurato purché, al momento del Sinistro, non locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi**;
- h) derivanti dalla proprietà e uso di armi;
- i) derivanti da inquinamento, **con il limite di indennizzo di € 50.000 per Sinistro e per anno assicurativo**;
- j) provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, **esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati**;
- k) provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge.

La garanzia opera esclusivamente:

- 1) per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;
 - 2) in caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione, **solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato**;
 - 3) per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.
- La garanzia di cui al presente punto k è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione in regola con il pagamento del premio.**
- l) derivanti dalla proprietà e uso, **esclusivamente in aree private**, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 - m) causati da *Incendio*, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a:
 - 1) cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi);
 - 2) locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti *Beni* di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 - 3) cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti m.1 e m. 2.

Relativamente ai danni del punto m.3 che precede, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% del Massimale indicato sul *Modulo di Polizza*.

FRANCHIGIA

Il pagamento del danno avverrà previa detrazione per singolo *Sinistro* di una *Franchigia* pari ad € 200 limitatamente ai soli danni a cose.

7.2 RC Proprietà di Fabbricati

(Operante solo se richiamata nel *Modulo di Polizza*)

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato relativa alla sua qualità di *Proprietario* di *Fabbricato*:

- a) indicato nel *Modulo di Polizza*;
- b) diverso da quello indicato sul *Modulo di Polizza*, **purché**:
 - non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;
 - sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 1.1;
 - sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi (a uso privato), purché tutti di pertinenza del *Fabbricato*.

Sono compresi i danni:

- causati a cose di terzi da **Incendio** esplosione o scoppio del *Fabbricato*. **La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% del Massimale** indicato sul *Modulo di Polizza*;
- derivanti da inquinamento, **con il limite di indennizzo di € 50.000 per Sinistro e per anno assicurativo**.

Se l'Assicurazione è stipulata per una porzione di *Fabbricato*, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti del *Fabbricato* di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).

Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per Sinistro pari a € 30.000.

FRANCHIGIA

Il pagamento del danno avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari ad € 200 limitatamente ai soli danni a cose.

7.3 Chi assicuriamo

La garanzia RC Capofamiglia è prestata a favore:

- a) del *Contraente* e del suo *Nucleo familiare*;
- b) dei figli minorenni del *Contraente*, non facenti parte del *Nucleo familiare* in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- c) dei figli naturali minorenni non facenti parte del *Nucleo familiare* purché, al momento del *Sinistro*, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal *Contraente*;
- d) dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- e) dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *Nucleo familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti a) e d) che precedono.

La garanzia RC Proprietà di Fabbricati è prestata a favore:

- dell'Assicurato per ciò che riguarda la garanzia di cui al punto a) dell'art. 7.2;
- del *Contraente* e del suo *Nucleo familiare* per ciò che riguarda la garanzia di cui al punto b) dell'art. 7.2.

7.4 Cosa non assicuriamo

La garanzia non comprende i danni:

- a) **derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall' Assicurato;**
- b) **derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti e aeromobili (salvo quanto espressamente precisato ai punti f, j, k, l dell'art.7.1);**
- c) **da Furto;**
- d) **a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto indicato ai punti m.1) e m.2) dell'art. 7.1;**
- e) **derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a**

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- f) inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;
- g) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- h) da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o da occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*.

Sono comunque esclusi i danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.
- derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione.

L'esclusione del presente punto h) è operante solo per la garanzia RC Proprietà di Fabbricati;

- i) provocati da animali diversi da *Animali domestici*.

7.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall' *Assicurazione*;
- b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell' *Assicurato* e, se convivente, ogni altro parente dell' *Assicurato*. I figli e i genitori dell' *Assicurato* – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di *Sinistro* dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale od occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*;
- c) i minori in affidamento familiare di cui al punto d) dell'art. 7.3.

8 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

8.1 Obblighi in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto alla sede di *Credemassicurazioni*, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L' *Assicurato* deve inoltre segnalare a *Credemassicurazioni* qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

8.2 Gestione delle vertenze del danno - spese legali

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all' *Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, *Credemassicurazioni*, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di *Credemassicurazioni* le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari a un quarto del *Massimale* indicato sul *Modulo di Polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra *Credemassicurazioni* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. *Credemassicurazioni* non riconosce le spese sostenute dall' *Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

8.3 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'*Assicurato* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 8.1.

8.4 Pluralità di assicurati

La garanzia – fermi i limiti di indennizzo presenti – opera sino a concorrenza del *Massimale* indicato sul *Modulo di Polizza* il quale resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il *Massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

9 SEZIONE ASSISTENZA

(Sempre operante e richiamata nel *Modulo di Polizza*)

Credemassicurazioni eroga la prestazione di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito indicati.

Per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA
Numero Verde
800 896 991

DALL'ESTERO
PREFIXO INTERNAZIONALE seguito da
011 742 55 66

COMUNICANDO:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di assistenza richiesta;
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

COSA ASSICURIAMO

9.1 ASSISTENZA ALLA CASA

A INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il *Fabbricato* assicurato per:

- 1) allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, *Occlusioni* o guasto di condutture e altre componenti dell'impianto idraulico o termico;
- 2) infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico verificatesi in un *Fabbricato* occupato da una sola famiglia.

La Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 250 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.

B INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il *Fabbricato* assicurato per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 250 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione del *Fabbricato*.

C INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *Fabbricato* assicurato perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *Furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *Scippo*, *Rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande.

La **Centrale Operativa** provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 250 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato all'accesso principale al Fabbricato, alle finestre, ma non alle porte interne.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

D INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO

Qualora il *Fabbricato* assicurato sia reso inagibile a seguito di *Furto*, *Incendio*, allagamento, esplosione o scoppio, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e al suo *Nucleo familiare*:

- 1) il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, fino a un massimo di 3 giorni e per 4 persone;
- 2) i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di Km 3.000, per rientrare a casa qualora esse si trovino in viaggio;
- 3) i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di Km 3.000, per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio.

Le spese di cui al presente articolo restano a carico di *Credemassicurazioni*.

COSA NON ASSICURIAMO

9.2 DELIMITAZIONI

Credemassicurazioni non presta le garanzie qualora il *Sinistro* sia conseguenza diretta di:

- a) guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

La garanzia è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

GESTIONE DEL SINISTRO

9.3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

9.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. *Credemassicurazioni* non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

10 SEZIONE TUTELA LEGALE

(Comprensiva delle garanzie Tutela Legale Base e, qualora attivata, Internet Protection)

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da *Credemassicurazioni* ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale** - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di *Sinistro*: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di *Sinistro*: denunce@ARAG.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro* 045.8290449.

10.1 Oggetto dell'Assicurazione

- 1) *Credemassicurazioni*, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del **Massimale per Sinistro di € 5.000,00 (cinquemila) e € 80.000,00 (ottantamila) per anno**, assicura le spese legali, le spese peritali,

le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' *Assicurato* per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza:**

- 2) Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Caso assicurativo* **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di Copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell' *Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 10.5;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG** ai sensi dell'Art. 10.5;
 - le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**
- Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.**
- 3) È garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 10.6 comma 1.

10.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

- 1) L' *Assicurato* è tenuto a:
- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del Caso assicurativo;**
 - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
- 2) *Credemassicurazioni* o ARAG non si assumono il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l' Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**
- 3) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**
- 4) **Non sono oggetto di Copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato e il legale che stabiliscano compensi professionali.**

10.3 Insorgenza del Caso assicurativo

- 1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del *Caso assicurativo* si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:**
- **il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall' Assicurato;**
 - **la violazione o presunta violazione del contratto;**
 - **la violazione o la presunta violazione della norma di legge.**
- 2) In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Sinistro* si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
- 3) Si considerano come **unico Sinistro**, a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**
- 4) In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico *Sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *Massimale* che **viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.**
- 5) La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno subito dall' *Assicurato* o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
- 6) Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della *Copertura assicurativa* rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

10.4 Termini di denuncia del *Sinistro* e fornitura dei mezzi di prova

- 1) L' *Assicurato*, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare a *Credemassicurazioni* o ad ARAG qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
- 2) La denuncia del *Sinistro* deve pervenire a *Credemassicurazioni* e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
- 3) Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della *Copertura assicurativa* rispetto ad una polizza precedente di *Credemassicurazioni*, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
- 4) L' *Assicurato* deve informare immediatamente *Credemassicurazioni* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione
- 5) In mancanza, *Credemassicurazioni* non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della *Copertura assicurativa* o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

10.5 Gestione del Caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del *Caso assicurativo*, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall' *Assicurato* o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Nel caso in cui tale tentativo non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, l'*Assicurato* comunica a *Credemassicurazioni* o ARAG gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione della controversia viene affidata all'Avvocato scelto nei termini del successivo Art. 10.6.
- 3) In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art.10.6.
- 4) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'*impugnazione* presenti possibilità di successo.
- 5) In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate da ARAG.**
- 6) *Credemassicurazioni* e/o ARAG non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

10.6 Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

- 1) L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di *Residenza* o della sede legale del *Contraente/Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, *Credemassicurazioni* indica il nominativo del domiciliatario.
- 2) L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato. *Credemassicurazioni* indica il nominativo del domiciliatario.
- 3) Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, *Credemassicurazioni* o ARAG indica direttamente il legale a cui l'*Assicurato* può rivolgersi.
- 4) *Credemassicurazioni* e/o ARAG non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

10.7 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse

- 1) In caso di disaccordo in merito alla gestione del *Sinistro* tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
- 2) L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

10.8 Recupero di somme anticipate da ARAG

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all' **Assicurato** dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 10.1, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo

10.9 Estensione territoriale

Le prestazioni di cui sopra operano per i sinistri insorti e che devono essere trattati in tutto il Mondo sempreché il Foro competente si trovi in uno di questi paesi o territori:

- in Europa per la difesa penale per delitti dolosi e colposi e per la richiesta di risarcimento danni a terzi;
- nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro e con i fornitori;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze in materia amministrativa.

10.10 Soggetto assicurato

Le prestazioni vengono fornite al **Contrante** ed ai soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia, in veste di conduttore o *Proprietario* dell'*Abitazione* principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate ad uso esclusivamente abitativo.

10.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *Atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l' *Assicurato* viene perseguito in sede penale;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per qualsiasi *Caso assicurativo* inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa;
- l) per immobili o parte di essi non costituenti l' *Abitazione* dell' *Assicurato*;
- m) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- n) per i casi di adesione a class action;
- o) per i casi connessi alla circolazione stradale;
- p) vertenze contrattuali con *Credemassicurazioni*.

10.12 Tutela Legale Base - prestazioni garantite

(Sempre operante e richiamata nel *Modulo di Polizza*)

Le garanzie vengono prestate al *Contraente Assicurato* in veste di conduttore o *Proprietario* dell'*Abitazione Principale* e di quelle secondarie purché direttamente utilizzate, nei seguenti casi:

- 1) Difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- 2) **Richiesta di risarcimento danni**. L'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 3) **Controversie relative a diritti reali o locazione**. Controversie relative a **diritti reali o locazione degli immobili**.

Le garanzie vengono inoltre prestate al *Contraente Assicurato* nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli **Animali domestici** di proprietà degli assicurati, nei seguenti casi:

- 1) Difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- 2) **Resistenza alla richiesta di risarcimento danni**. Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, **ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.**

10.13 Garanzia facoltativa - Internet Protection

La garanzia facoltativa "Internet Protection" è operante solo se espressamente richiamata sul *Modulo di Polizza*.

Le prestazioni vengono garantite **agli Assicurati esclusivamente quali utenti web e Social Media Network** nei seguenti casi:

- 1) **Richiesta di risarcimento danni** extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'*Assicurato* su pagine web e su Social e Media Network. **L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.**
- 2) **Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web.** Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. Credemassicurazioni provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso in cui il giudizio anche se riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, **Credemassicurazioni richiederà all' Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all'Art. 10.11 Esclusioni, lett. g).**
- 3) **Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).**
- 4) **Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).**

Le prestazioni di cui sopra operano per i sinistri insorti in tutti il Mondo sempreché il Foro competente si trovi in paesi o territori indicati all'art. 10.09 Estensione territoriale.

I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione relativamente al prodotto "Protezione Casa" sono aggiornati al 01 febbraio 2018.



CREDEMASSICURAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

A – Introduzione

Credemassicurazioni SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.

B – Fonte dei dati personali

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.

C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

I Suoi dati personali saranno trattati, anche con mezzi di comunicazione a distanza, per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemassicurazioni, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l'adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l'esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Inoltre, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati da Credemassicurazioni – dietro Suo esplicito consenso - per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di indagini o ricerche di mercato (incluse rilevazioni sulla qualità dei servizi) e/o comunicazione commerciale di prodotti e servizi di Credemassicurazioni, del Gruppo CREDEM e/o di società terze, anche mediante modalità automatizzate di contatto (quali posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, via social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore) e anche modalità tradizionali (come telefonate con operatore e posta cartacea).

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemassicurazioni di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti

D - Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

A tal riguardo, Credemassicurazioni S.p.A. fornisce al Contraente e all'Assicurato, se diverso dal Contraente, l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti perfezionati con Credemassicurazioni S.p.A.

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 – Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 – Fax: +39 0522 442041 – www.credemassicurazioni.it – info@credemassicurazioni.it – PEC: info@pec.credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

Fatta salva l'eventuale applicabilità di specifiche normative, tali informazioni saranno conservate per il periodo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono raccolti e successivamente trattati.

E - Dati sensibili

Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti Credemassicurazioni venga in possesso di dati di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero "dati sensibili".

Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela² - nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell'apposito modulo per il rilascio del consenso.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.

F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti

Nell'esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemassicurazioni per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemassicurazioni, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Gli stessi potranno essere inoltre conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemassicurazioni e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., adibiti e/o appartenenti a servizi, ad uffici centrali, alla rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia) e ad attività di controllo aziendale e di governance.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a mero titolo di esempio a:

- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemassicurazioni;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di gestione dei sinistri;
- società che svolgono servizi di gestione delle perizie;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;

Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano state designate da Credemassicurazioni "Responsabili dei trattamenti" di loro specifica competenza.

Può accadere che nell'ambito delle comunicazioni dei dati ai soggetti sopra elencati, vi possa essere un trasferimento dei dati stessi al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono.

Credemassicurazioni non diffonde, comunque, i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.

I Suoi dati, sempre per le finalità sopra indicate, potranno o dovranno essere altresì comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"³.

² Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini

³ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- contraenti, assicurati, beneficiari, vincolatari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Swiss Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, legali, periti (indicati nell'invito), autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato), centri di demolizione di autoveicoli, società di consulenza;
- società di servizi di quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri (indicate nell'invito), società di servizi a cui sia affidata la gestione delle perizie, centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem e del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- società che gestiscono i sinistri e le perizie per conto della Compagnia;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, l'elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa; organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 – Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani ,3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 – Fax: +39 0522 442041 – www.credemassicurazioni.it – info@credemassicurazioni.it – PEC: info@pec.credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato "Registro dei trattamenti dei dati personali" è disponibile presso la sede di Credemassicurazioni e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito www.credemassicurazioni.it.

G - Diritti di cui all'art. 7 D.Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

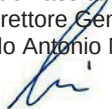
H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Via Luigi Sani, n. 3 – 42121 Reggio Emilia;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemassicurazioni per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile *pro tempore* del Servizio Supporto al Business e responsabile *pro tempore* dell'Ufficio Clienti entrambi domiciliati presso Credemassicurazioni S.p.A., via Luigi Sani n. 3, 42121 Reggio Emilia, tel. 0522 586050, fax 0522 442041, e-mail privacy@credemassicurazioni.it

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet www.credemassicurazioni.it.

Credemassicurazioni SpA
Il Direttore Generale
Carlo Antonio Menozzi



I dati contenuti nel presente "Documento sul trattamento dei dati personali" sono aggiornati al 26 maggio 2017.

risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa
- nonché altri soggetti quali: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); Forze dell'ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Ciriaco il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma); Magistratura; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Organismi consortili propri del settore assicurativo.

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 – Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 – Fax: +39 0522 442041 – www.credemassicurazioni.it – info@credemassicurazioni.it – PEC: info@pec.credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it